

# Modello di organizzazione, gestione e controllo

## Schema volontario d'Intervento



# Modello di organizzazione, gestione e controllo Schema Volontario d'Intervento

## Indice

1. Il d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica .....	6
1.1 La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche .....	6
1.2 Le persone soggette al d.lgs. n. 231 del 2001 .....	7
1.3 I reati presupposto .....	7
1.4 Le sanzioni previste dal Decreto .....	8
1.5 I delitti tentati.....	8
1.6 Le condotte esimenti.....	8
1.7 Le linee guida.....	8
2. Il modello di organizzazione, gestione e controllo dello Schema volontario di intervento del fondo interbancario di tutela dei depositi (FITD).....	10
2.1 La descrizione sintetica dell'attività dello Schema volontario di intervento del FITD	10
2.2 L'adozione del Modello .....	11
2.3 Il presente Modello.....	11
2.3.1 Le finalità del Modello .....	11
2.3.2 La costruzione del Modello.....	11
2.3.3 Il concetto di rischio accettabile.....	11
2.3.4 La struttura del Modello e i Reati Presupposto rilevanti ai fini della costruzione del Modello .....	12
2.4 L'aggiornamento del Modello .....	14
2.5 I documenti connessi al Modello .....	14
2.6 La gestione delle risorse finanziarie .....	15
2.7 La diffusione del Modello .....	15
2.7.1 Destinatari .....	15
2.8 La formazione e l'informazione .....	15
2.9 L'informazione ai Terzi e la diffusione del Modello.....	16
3. Gli elementi del modello di <i>governance</i> e dell'assetto organizzativo generale dello Schema volontario di intervento .....	16
3.1 Il Modello di <i>governance</i> dello Schema volontario .....	16
3.2 Il sistema dei controlli interni .....	17
3.3 I presidi adottati dallo Schema e principi generali di controllo in tutte le Aree a Rischio Reato .....	17
4. L'Organismo di Vigilanza .....	18

4.1	Le caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza.....	18
4.2	L'individuazione dell'Organismo di Vigilanza .....	18
4.3	La durata dell'incarico, i requisiti, le cause di ineleggibilità, la decadenza, la sospensione e la sostituzione dei componenti dell'Organismo di Vigilanza.....	19
4.4	Le funzioni, i compiti e i poteri dell'Organismo di Vigilanza.....	20
4.5	Le risorse dell'Organismo di Vigilanza .....	21
4.6	I Flussi informativi dell'Organismo di Vigilanza .....	22
4.6.1	Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza .....	22
4.6.1.1.	Le segnalazioni di <i>whistleblowing</i> .....	23
4.6.2	Obblighi di informazione propri dell'Organismo di Vigilanza .....	24
5.	Il sistema sanzionatorio per mancata osservanza del presente Modello e delle norme-disposizioni ivi richiamate .....	25
5.1	I principi generali.....	25
5.2	Il sistema sanzionatorio .....	26
5.2.1.	Le sanzioni applicabili per le violazioni delle disposizioni relative al <i>whistleblowing</i> .....	27

# 1. Il d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica

## 1.1 La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche

Il d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in attuazione della legge delega 29 settembre 2000, n. 300, ha introdotto in Italia la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”* (di seguito, per brevità, anche **“d.lgs. n. 231 del 2001”** o il **“Decreto”**), al fine di adeguare la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche, nonché ad alcune Convenzioni Internazionali precedentemente sottoscritte dall'Italia.

Si tratta di una nuova forma di responsabilità a carico di società, associazioni e altri enti dotati di personalità giuridica (formalmente amministrativa, ma di fatto penale per le modalità di accertamento e la gravità delle sanzioni previste).

Il d.lgs. n. 231 del 2001 stabilisce, pertanto, un regime di responsabilità amministrativa per i reati commessi dalle persone giuridiche<sup>1</sup> (di seguito, per brevità, il/gli **“Ente/Enti”**). Essa va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica (come di seguito individuata) autrice materiale del reato e che mira a coinvolgere, nella punizione dello stesso, gli Enti nel cui interesse o vantaggio tale reato è stato compiuto. Tale responsabilità amministrativa sussiste unicamente per i reati tassativamente elencati nel medesimo d.lgs. n. 231 del 2001.

L'articolo 4 del Decreto precisa, inoltre, che in alcuni casi ed alle condizioni previste dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del cod.pen., sussiste la responsabilità amministrativa degli Enti che hanno sede principale nel territorio dello Stato per i reati commessi all'estero dalle persone fisiche a condizione che nei confronti di tali Enti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto criminoso.

---

<sup>1</sup> L'art.1 del d.lgs. n. 231 del 2001 ha delimitato l'ambito dei soggetti destinatari della normativa agli *“enti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità giuridica”*. Alla luce di ciò, la normativa si applica nei confronti degli:

- enti a soggettività privata, ovvero agli enti dotati di personalità giuridica ed associazioni “anche prive” di personalità giuridica;
- enti a soggettività pubblica, ovvero gli enti dotati di soggettività pubblica, ma privi di poteri pubblici (c.d. “enti pubblici economici”);
- enti a soggettività mista pubblica/privata (c.d. “società miste”).

Sono invece esclusi dal novero dei soggetti destinatari: lo Stato, gli enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni e Comunità montane), gli enti pubblici non economici e, in generale, tutti gli enti che svolgano funzioni di rilievo costituzionale (Camera dei deputati, Senato della Repubblica, Corte costituzionale, Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, C.S.M., ecc.).

## 1.2 Le persone soggette al d.lgs. n. 231 del 2001

I soggetti che, commettendo un reato nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, ne possono determinare la responsabilità sono di seguito elencati:

- persone fisiche che rivestono posizioni di vertice (rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente o di una unità organizzativa del medesimo dotata di autonomia finanziaria e funzionale o persone che esercitano, di fatto, la gestione ed il controllo: di seguito, per brevità, i **"Soggetti Apicali"**),
- persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza da parte di uno dei Soggetti Apicali (di seguito, per brevità, i **"Soggetti Sottoposti"**).

## 1.3 I reati presupposto

Il Decreto richiama le seguenti categorie di reato (di seguito, per brevità, anche, i **"Reati Presupposto"**):

- (i) reati contro la Pubblica Amministrazione (articoli 24 e 25 del d.lgs. n. 231 del 2001);
- (ii) delitti informatici e trattamento illecito dei dati (articolo 24-bis);
- (iii) delitti di criminalità organizzata (articolo 24-ter);
- (iv) delitti in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori in bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (articolo 25-bis);
- (v) delitti contro l'industria e il commercio (articolo 25-bis.1);
- (vi) reati societari (articolo 25-ter);
- (vii) delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (articolo 25-quater);
- (viii) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (articolo 25-quater.1);
- (ix) delitti contro la personalità individuale (articolo 25-quinquies);
- (x) reati di abuso di mercato (articolo 25-sexies);
- (xi) reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (articolo 25-septies);
- (xii) reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (articolo 25-octies);
- (xiii) delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1);
- (xiv) delitti in materia di violazione del diritto d'autore (articolo 25-novies);
- (xv) delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (articolo 25-decies<sup>2</sup>);
- (xvi) reati ambientali (articolo 25-undecies);
- (xvii) reati transnazionali, introdotti dalla Legge 16 marzo 2006, n. 146;
- (xviii) delitto di impiego di cittadini di Paesi terzi di cui il soggiorno è irregolare

---

<sup>2</sup> Originariamente 25-novies e così rinumerato dal d.lgs. n. 121/2011.

- (articolo 25-duodecies);
- (xix)** reati di razzismo e xenofobia (articolo 25-terdecies);
- (xx)** frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies);
- (xxi)** reati tributari (art. 25-quinquiesdecies);
- (xxii)** contrabbando (art. 25-sexiesdecies);
- (xxiii)** reati contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies);
- (xxiv)** riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevicies).

## 1.4 Le sanzioni previste dal decreto

Il d.lgs. n. 231 del 2001 prevede le seguenti tipologie di sanzioni applicabili agli enti destinatari della normativa:

- a) sanzioni amministrative pecuniarie;
- b) sanzioni interdittive;
- c) confisca del prezzo o del profitto del reato;
- d) pubblicazione della sentenza.

## 1.5 I delitti tentati

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei reati presupposto del Decreto, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'Ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (articolo 26 del Decreto).

## 1.6 Le condotte esimenti

Gli articoli 6 e 7 del d.lgs. n. 231 del 2001 prevedono forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'Ente per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dello stesso sia da Soggetti Apicali, sia da Soggetti Sottoposti (come definiti al precedente paragrafo 1.2).

## 1.7 Le linee guida

Su espressa indicazione del Legislatore delegato, i Modelli possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria che siano stati comunicati al Ministero della Giustizia il quale, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni osservazioni sull'idoneità dei modelli a prevenire i reati.

La predisposizione del presente Modello è ispirata alle Linee Guida per la costruzione dei Modelli di organizzazione gestione e controllo ex d.lgs. n. 231 del 2001 dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI) nonché dalle Linee Guida emanate da Confindustria, e i relativi aggiornamenti.

Il percorso indicato dalle Linee Guida per l'elaborazione del Modello può essere schematizzato nei seguenti punti fondamentali:

- a) individuazione delle aree a rischio, al fine di verificare in quali aree/settori aziendali sia possibile la realizzazione dei reati;
- b) predisposizione di un sistema di controllo in grado di ridurre i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli. A supporto di ciò, soccorre l'insieme coordinato di strutture organizzative, attività e regole operative applicate - su indicazione del vertice apicale - dal *management* e dai consulenti, volto a fornire una ragionevole sicurezza in merito al raggiungimento delle finalità rientranti in un buon sistema di controllo interno.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo preventivo proposto dalle Linee Guida di Confindustria sono, per quanto concerne la prevenzione dei reati dolosi:

- il Codice Etico;
- il sistema organizzativo;
- le procedure manuali ed informatiche;
- i poteri autorizzativi e di firma;
- il sistema di controllo e gestione;
- la comunicazione al personale e sua formazione.

Con riferimento ai reati colposi (reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro e la maggior parte dei reati ambientali), le componenti più rilevanti individuate da Confindustria sono:

- il Codice Etico (o di comportamento) con riferimento ai reati considerati,
- la struttura organizzativa,
- la formazione e addestramento,
- la comunicazione e coinvolgimento,
- la gestione operativa,
- il sistema di monitoraggio della sicurezza.

Il sistema di controllo deve essere uniformato ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione<sup>3</sup>;
- separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia tutte le fasi di

---

<sup>3</sup> Per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale su cui si possa procedere in ogni momento all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione e individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa.

- un processo);
- documentazione dei controlli;
  - introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio per le violazioni delle norme e dei protocolli previsti dal Modello;
  - individuazione di un Organismo di Vigilanza i cui principali requisiti siano:
    - autonomia e indipendenza,
    - professionalità,
    - continuità di azione;

c)obbligo, da parte delle funzioni aziendali, e segnatamente di quelle individuate come maggiormente “a rischio reato”, di fornire informazioni all’Organismo di Vigilanza, sia su base strutturata (informativa periodica in attuazione del Modello stesso), sia per segnalare anomalie o atipicità riscontrate nell’ambito delle informazioni disponibili.

In base alle Linee guida, il livello di prevenzione deve essere raggiungibile, vale a dire proporzionato alla natura dell’Ente e al disposto normativo applicabile.

## 2. Il modello di organizzazione, gestione e controllo dello Schema volontario di intervento del FITD

### 2.1 La descrizione sintetica dell’attività dello Schema volontario di intervento del FITD

Lo Schema volontario di intervento (di seguito anche lo “Schema”) del FITD (di seguito anche “Fondo”) è stato costituito con la delibera dell’Assemblea straordinaria delle banche consorziate al FITD tenutasi il 26 novembre 2015, attraverso la modifica dello Statuto. La disciplina dello Schema, quale strumento aggiuntivo per la soluzione delle crisi bancarie, è stata successivamente modificata e integrata.

Si tratta di una entità giuridica autonoma rispetto al FITD, nella forma dell’associazione; è disciplinato da una apposita regolamentazione contenuta nello Statuto, possiede una struttura di *governance* distinta da quella del Fondo, produce una Relazione e un Rendiconto propri, utilizza per gli interventi risorse diverse dalle contribuzioni obbligatorie. Per la gestione e il funzionamento dello Schema sono utilizzate le strutture del Fondo.

L’adesione delle banche allo Schema avviene in via volontaria, su base contrattuale.

Lo Schema volontario interviene a sostegno di banche a esso aderenti ai fini del risanamento delle stesse e per il perseguimento della stabilità finanziaria del settore bancario nel suo complesso, secondo le forme e le modalità disciplinate dallo Statuto.

In particolare, lo Schema ha sede presso il Fondo, delle cui strutture si avvale per il suo funzionamento.

## 2.2 L'adozione del Modello

Lo Schema volontario si è dotato di un proprio Modello nel 2019. Il Modello è oggetto di periodico monitoraggio da parte dell'Organismo di Vigilanza che ne promuove gli opportuni aggiornamenti, in considerazione delle novità normative e dell'evoluzione degli eventi che riguardano lo Schema.

## 2.3 Il presente Modello

### 2.3.1 Le finalità del Modello

Il Modello, elaborato dallo Schema volontario sulla base dell'individuazione delle aree di possibile rischio nell'attività svolta, si propone come finalità quelle di:

- predisporre un sistema di prevenzione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati connessi all'attività aziendale;
- rendere tutti coloro che operano in nome e per conto dello Schema, ed in particolare quelli impegnati nelle "aree di attività a rischio", consapevoli di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni in esso riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti dell'azienda;
- informare tutti coloro che operano con lo Schema che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l'applicazione di apposite sanzioni ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale;
- confermare che lo Schema non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo e indipendentemente da qualsiasi finalità e che, in ogni caso, tali comportamenti (anche nel caso in cui lo Schema fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrari ai principi cui è ispirata l'attività dello Schema.

### 2.3.2 La costruzione del Modello

Sulla scorta anche delle indicazioni contenute nelle Linee Guida di riferimento, la costruzione del Modello (e la successiva redazione del presente documento) si è articolata nelle fasi di seguito descritte:

- a) esame preliminare del contesto in cui opera lo Schema attraverso l'analisi della documentazione rilevante e lo svolgimento di interviste con responsabili dello Schema informati sulla struttura e sulle attività della stessa, al fine di "mappare" l'organizzazione e le attività eseguite dalle varie unità organizzative/funzioni, nonché i processi nei quali le attività sono articolate e la loro concreta ed effettiva attuazione;
- b) individuazione delle aree di attività e dei processi "a rischio" o - limitatamente ai reati contro la Pubblica amministrazione - "strumentali" alla commissione di reati, operata sulla base del sopra citato esame preliminare del contesto societario (di seguito, per brevità, cumulativamente indicate come le "**Aree a Rischio Reato**");
- c) definizione in via di ipotesi delle principali possibili modalità di commissione dei Reati Presupposto all'interno delle singole Aree a Rischio Reato;
- d) rilevazione ed individuazione del sistema di controllo dello Schema finalizzato a prevenire la commissione dei Reati Presupposto.

### 2.3.3 Il concetto di rischio accettabile

Nella predisposizione di un Modello di organizzazione e gestione rileva il concetto di rischio accettabile, poiché è imprescindibile stabilire, ai fini del rispetto delle previsioni introdotte dal d.lgs. n. 231 del 2001, una soglia che consenta di limitare la quantità e qualità degli strumenti di prevenzione che devono essere adottati al fine di impedire la commissione del reato. Con specifico riferimento al meccanismo sanzionatorio introdotto dal Decreto, la soglia di accettabilità, ai fini dell'esclusione di responsabilità amministrativa dell'ente, è rappresentata dall'efficace implementazione di un adeguato sistema preventivo che sia tale da non poter essere aggirato se non intenzionalmente, ovvero le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il Modello ed i controlli adottati dallo Schema.

#### 2.3.4 La struttura del Modello e i Reati Presupposto rilevanti ai fini della costruzione del Modello

Lo Schema ha inteso predisporre un Modello che tenesse conto della propria peculiare realtà, in coerenza con il proprio sistema di governo, e in grado di valorizzare i controlli e gli organi esistenti.

Il Modello, pertanto, rappresenta un insieme coerente di principi, regole e disposizioni che:

- incidono sul funzionamento interno e sulle modalità con le quali l'Ente si rapporta con l'esterno;
- regolano la diligente gestione di un sistema di controllo delle Aree a Rischio Reato, finalizzato a prevenire la commissione, o la tentata commissione, dei reati richiamati dal Decreto.

In particolare, il Modello dello Schema è costituito da una "**Parte Generale**", che contiene i principi cardine dello stesso e da una "**Parte Speciale**" relativa alle diverse categorie di reato previste dal D.lgs. n. 231 del 2001.

La Parte Speciale contiene, in relazione alle diverse categorie di reato previste dal D.lgs. n. 231 del 2001, una sintetica descrizione degli illeciti che possono essere fonte di una responsabilità amministrativa dello Schema, l'indicazione delle Aree a Rischio Reato individuate e la descrizione delle principali regole di comportamento implementate dallo Schema, cui i Destinatari del Modello (come di seguito definiti) si devono attenere al fine di prevenire la commissione di tali reati.

Anche in considerazione del numero di categorie/fattispecie di reato che attualmente costituiscono presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti ai sensi del Decreto, talune di esse non sono state ritenute rilevanti ai fini della costruzione del presente Modello, in quanto si è reputato che il rischio relativo alla commissione di tali reati fosse solo astrattamente e non concretamente ipotizzabile.

In particolare, a seguito di un'attenta valutazione dell'attività svolta dallo Schema, sono stati considerate non rilevanti le seguenti categorie di reato:

- i) **Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis);**
- ii) **Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1);**

- iii) **Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico** (Art. 25-*quater*);
- iv) **Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili** (Art. 25-*quater*.1);
- v) **Delitti contro la personalità individuale** (Art. 25-*quinqüies*);
- vi) **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore** (Art. 25-*novies*);
- vii) **Reati ambientali e contro gli animali** (Art. 25-*undecies*);
- viii) **Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare** (Art. 25-*duodecies*);
- ix) **Reati di razzismo e xenofobia** (Art. 25-*terdecies*);
- x) **Reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati** (Art. 25-*quaterdecies*);
- xi) **Contrabbando** (art. 25-*sexiesdecies*);
- xii) **reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro** (articolo 25-*septies*);
- xiii) **reati tributari** (art. 25-*quinqüiesdecies*);
- xiv) **reati contro il patrimonio culturale** (art. 25-*septiesdecies*);
- xv) **riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici** (art. 25-*duodevicies*).

I reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, ancorché astrattamente rilevanti per lo Schema, non trovano specifica disciplina all'interno della Parte Speciale del presente Modello poiché, ai sensi dello Statuto, lo Schema ha sede presso il Fondo e per il proprio funzionamento si avvale dei locali e del personale del medesimo. Presso il Fondo, le principali aree a potenziale rischio reato relativamente alle fattispecie in oggetto sono identificate e valutate nell'ambito dei documenti aziendali di valutazione dei rischi, predisposti ai sensi della normativa di riferimento e costantemente aggiornati in relazione all'evoluzione delle caratteristiche dell'attività aziendale, così come sono stabiliti e diffusi principi di comportamento estesi a tutto il personale, per lo svolgimento delle attività in conformità alla normativa sulla salute e la sicurezza sul lavoro.

Come sopra anticipato, lo Schema è costituito all'interno del Fondo, nella forma dell'associazione non riconosciuta e opera presso la stessa sede del FITD avvalendosi per il suo funzionamento delle strutture del medesimo. In quanto associazione priva di personalità giuridica, di Codice Fiscale e Partita IVA e non svolgendo attività imponibili ai fini tributari, i reati tributari di cui all'art. 25-*quinqüiesdecies* non risultano disciplinati all'interno della Parte Speciale del presente Modello.

In ogni caso, i principi etici su cui si fonda il Modello dello Schema e la sua struttura di *governance* sono finalizzati a prevenire in linea generale anche quelle categorie/fattispecie di reato che, per la loro irrilevanza, non trovano disciplina specifica nella Parte Speciale del presente Modello.

In linea con tale impostazione, anche i delitti contro il patrimonio culturale, ancorché astrattamente rilevanti per lo Schema, non trovano specifica disciplina all'interno della Parte Speciale del presente Modello poiché, ai sensi dello Statuto, lo Schema ha sede

presso il Fondo e per il proprio funzionamento si avvale dei locali e del personale del medesimo. Presso lo schema obbligatorio, le principali aree a potenziale rischio reato relativamente alle fattispecie in oggetto sono puntualmente descritte e disciplinate nell'apposita sezione di Parte speciale del relativo Modello.

## 2.4 L'aggiornamento del Modello

Il Decreto prevede la necessità di aggiornare il Modello al fine di renderlo costantemente adeguato alle specifiche esigenze dell'Ente e della sua concreta operatività. Gli interventi di adeguamento e/o aggiornamento del Modello saranno realizzati essenzialmente in occasione di:

- innovazioni normative;
- violazioni del Modello e/o esiti negativi di verifiche sull'efficacia del medesimo (che potranno anche essere desunti da esperienze riguardanti altri Enti/ società);
- modifiche statutarie e della struttura organizzativa dell'Ente;
- fenomeni esterni (catastrofi naturali, emergenze sanitarie, altri eventi esogeni) da cui derivi la necessità di rafforzare ulteriormente il sistema dei controlli interni a presidio dei rischi 231/01.

L'aggiornamento del Modello e, quindi, la sua integrazione e/o modifica, spetta al Consiglio di gestione dello Schema. L'aggiornamento, inteso come sollecitazione e non come diretta attuazione, spetta, invece, all'Organismo di Vigilanza.

In particolare, l'aggiornamento riguardante aspetti formali o di minore rilievo sarà stabilito dall'Organismo; gli altri casi di maggiore rilevanza, nei termini citati, verranno sottoposti alle decisioni del Consiglio, su proposta dell'Organismo di Vigilanza.

## 2.5 I documenti connessi al Modello

Formano parte integrante e sostanziale del Modello i seguenti documenti:

- il codice etico contenente l'insieme dei diritti e doveri che i destinatari del Modello sono tenuti a rispettare nello svolgimento delle proprie attività (di seguito, per brevità, il "**Codice Etico**");
- il sistema disciplinare e relativo meccanismo sanzionatorio da applicare in caso di violazione del Modello (di seguito, per brevità, il "**Sistema Sanzionatorio**");
- il sistema di deleghe e procure, nonché tutti i documenti aventi l'obiettivo di descrivere e attribuire responsabilità e/o mansioni a chi opera all'interno dell'Ente nelle Aree a Rischio Reato (i.e. organigrammi, ordini di servizio, ecc.);
- l'insieme di norme, regolamenti, procedure, protocolli e controlli interni aventi quale finalità quella di garantire un'adeguata trasparenza e conoscibilità dei processi decisionali e finanziari, nonché dei comportamenti che devono essere tenuti dai destinatari del presente Modello operanti nelle Aree a Rischio Reato.

(Di seguito, per brevità, il sistema delle deleghe e procure, le procedure, i protocolli ed i controlli interni sopra citati verranno cumulativamente definiti le "**Procedure**").

Ne consegue che con il termine Modello deve intendersi non solo il presente documento, ma, altresì, tutti i documenti e le Procedure che verranno successivamente adottati e che perseguiranno le finalità ivi indicate.

## 2.6 La gestione delle risorse finanziarie

Fermo restando quanto indicato al precedente paragrafo, l'articolo 6, lettera c) del d.lgs. n. 231 del 2001, prevede che nel Modello siano individuate le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati, nonché gli specifici protocolli in merito adottati dall'Ente.

## 2.7 La diffusione del Modello

### 2.7.1 Destinatari

Il presente Modello tiene conto della peculiare realtà che caratterizza lo Schema e rappresenta un valido strumento di sensibilizzazione e informazione dei Soggetti Apicali e dei Soggetti Sottoposti (di seguito, per brevità, i "**Destinatari**").

Tutto ciò affinché i Destinatari seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e trasparenti in linea con i valori etico-sociali cui si ispira lo Schema nel perseguimento del proprio oggetto sociale e tali comunque da prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto.

In ogni caso, le Funzioni assicurano il recepimento nelle Procedure dello Schema dei principi e delle norme di comportamento contenuti nel Modello e nel Codice Etico adottati.

## 2.8 La formazione e l'informazione

È obiettivo dello Schema garantire una corretta conoscenza da parte dei Destinatari circa il contenuto del Decreto e gli obblighi derivanti dal medesimo.

Ai fini dell'efficace attuazione del presente Modello, la formazione e l'informativa verso i Destinatari è gestita dal Direttore Generale, attraverso soggetti all'uopo designati, in stretto coordinamento con l'Organismo di Vigilanza e con i responsabili delle Funzioni di volta in volta coinvolte nell'applicazione del Modello.

Le principali modalità di svolgimento delle attività di formazione/informazione necessarie anche ai fini del rispetto delle disposizioni contenute nel Decreto, attengono alla specifica informativa all'atto dell'assunzione e le ulteriori attività ritenute necessarie al fine di garantire la corretta applicazione delle disposizioni previste nel Decreto. In particolare, sono previste una comunicazione iniziale, attraverso la quale il Direttore Generale informa il personale sui contenuti del Modello, e una comunicazione successiva, mediante la quale il Direttore Generale comunica al personale i principali aggiornamenti apportati al Modello.

Al fine di garantire l'effettiva diffusione del Modello e l'informazione in merito ai contenuti del Decreto e agli obblighi derivanti dall'attuazione del medesimo, è istituita una specifica sezione della *intranet* aziendale (nella quale sono presenti e disponibili tutti i documenti che compongono il Modello) dedicata all'argomento e aggiornata, di volta in volta, in coordinamento o su indicazione dell'Organismo di Vigilanza dalla funzione interna preposta.

## 2.9 L'informazione ai Terzi e la diffusione del Modello

Lo Schema prevede la diffusione del Modello nei confronti dei terzi con i quali sono in essere rapporti di collaborazione senza vincolo di subordinazione, rapporti di consulenza ed altri rapporti che si concretizzano in una prestazione professionale, non a carattere subordinato, sia continuativa sia occasionale (es. fornitori e consulenti) (di seguito, per brevità, i “**Terzi**”).

In particolare, le Funzioni, di volta in volta coinvolte, forniscono ai soggetti Terzi, idonea informativa in relazione all'adozione da parte dello Schema del Modello ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001. L'Ente invita, inoltre, i Terzi a prendere visione dei contenuti del Codice Etico e di un estratto della Parte Generale del Modello presenti sul sito *internet* del medesimo.

Nei rispettivi testi contrattuali sono inserite specifiche clausole dirette ad informare i Terzi dell'adozione del Modello da parte dello Schema, di cui gli stessi dichiarano di aver preso visione e di conoscere il contenuto (nella versione disponibile sul sito *internet* dell'Ente) e di aver conoscenza delle conseguenze derivanti dal mancato rispetto dei precetti contenuti nella Parte Generale del Modello, nel Codice Etico; i Terzi si obbligano, altresì, a non commettere e a far sì che i propri apicali o sottoposti si astengano dal commettere alcuno dei Reati Presupposto.

## 3. Gli elementi del modello di *governance* e dell'assetto organizzativo generale dello Schema volontario di intervento

### 3.1 Il Modello di *governance* dello Schema volontario

Sono Organi dello Schema volontario: l'Assemblea delle banche aderenti, il Consiglio di gestione, il Presidente del FITD, il Direttore Generale del FITD e il Collegio Sindacale del FITD.

Il Consiglio è composto da 12 membri, di cui 2 componenti di diritto - il Presidente del FITD e il Presidente dell'ABI - e 10 Consiglieri, di cui 6 designati dai primi sei gruppi bancari, sulla base delle quote di contribuzione, e 4 ripartiti nei quartili, secondo i meccanismi statutari.

I Consiglieri sono eletti dall'Assemblea tra i membri della presidenza, gli amministratori delegati e i componenti della direzione generale delle banche aderenti, nonché tra coloro che abbiano maturato un'ampia esperienza nella gestione bancaria,

Essi devono possedere i citati requisiti previsti dall'art. 26 del TUB.

Il Consiglio di gestione dura in carica tre esercizi e nomina, al proprio interno un Vice Presidente. Alle riunioni partecipa il Direttore Generale con funzioni di Segretario, assiste il Collegio sindacale e possono presenziare le persone a ciò facoltizzate dal Presidente.

Il Presidente dello Schema è il Presidente del FITD, al quale spetta la rappresentanza dello Schema nei confronti dei terzi, anche in giudizio.

Il Collegio sindacale dello Schema è il medesimo del FITD; l'Organo vigila sull'osservanza delle norme di legge e di Statuto, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e amministrativo contabile, sul sistema dei controlli interni, nonché sulla piena separatezza tra le risorse dello Schema e quelle del FITD, ai sensi dell'art. 2403 del codice civile. Il Collegio esercita, altresì, il controllo contabile sull'attività dello Schema volontario, ai sensi dell'art. 2409-bis del codice civile.

Le funzioni di Direttore Generale dello Schema sono svolte dal Direttore Generale del FITD. Il medesimo provvede all'esecuzione delle delibere consiliari, garantendo la gestione corrente dello Schema volontario, secondo le disposizioni dello Statuto. Esso ha la rappresentanza e la firma sociale per gli atti rientranti nelle sue competenze.

## 3.2 Il sistema dei controlli interni

Nell'ambito delle attività di implementazione del sistema dei controlli interni del FITD, sono stati oggetto di rafforzamento anche i presidi delle attività dello Schema, che, inoltre, si avvale, su base volontaria della revisione dei conti, esternalizzata alla società specializzata nel settore che svolge l'incarico per il Fondo.

### 3.3 I presidi adottati dallo Schema e principi generali di controllo in tutte le Aree a Rischio Reato

Lo Schema ha adottato i seguenti strumenti di carattere generale, diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente (anche in relazione ai reati da prevenire):

- i principi etici ai quali l'Ente si ispira, anche sulla base di quanto stabilito nel Codice Etico e nella Carta dei valori;
- il sistema di deleghe e procure;
- la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale e organizzativa;
- il sistema di controllo interno (es. regolamenti, circolari);
- le comunicazioni e le procedure ed istruzioni operative aziendali dirette al personale;
- la formazione obbligatoria, adeguata e differenziata di tutto il personale;
- il sistema sanzionatorio di cui ai CCNL;
- il "corpus" normativo e regolamentare nazionale e estero quando applicabile.

In aggiunta ai controlli specifici descritti nella Parte Speciale del presente Modello, l'Ente, compatibilmente con le dimensioni aziendali e il principio di proporzionalità (avendo riguardo alla propria complessità operativa, dimensionale e organizzativa, nonché alla natura dell'attività svolta), ha implementato controlli generali applicabili in tutte le Aree a Rischio Reato. Si tratta, nello specifico, dei seguenti:

- **Trasparenza:** ogni operazione/transazione/azione è giustificabile, verificabile, ricostruibile, coerente e congruente;
- **Separazione delle funzioni/Poteri:** nessuno può gestire in autonomia un intero processo e può essere dotato di poteri illimitati; i poteri autorizzativi e di firma sono definiti in modo coerente con le responsabilità organizzative assegnate;
- **Adeguatezza delle norme interne:** l'insieme delle norme aziendali è coerente con l'operatività svolta ed il livello di complessità organizzativa e tale da garantire

- i controlli necessari a prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto;
- **Tracciabilità/Documentabilità:** ogni operazione/transazione/azione, nonché la relativa attività di verifica e controllo è documentata e la documentazione è adeguatamente archiviata.

## 4. L'Organismo di Vigilanza

### 4.1 Le caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza

In conformità delle disposizioni del d.lgs. n. 231 del 2001 (articoli 6 e 7), nonché delle indicazioni contenute nelle Linee Guida delle principali Associazioni di Categoria<sup>4</sup>, le caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza (di seguito anche "OdV"), tali da assicurare un'effettiva ed efficace attuazione del Modello, devono essere:

- a) autonomia e indipendenza;
- b) onorabilità e professionalità;
- c) continuità d'azione.

### 4.2 L'individuazione dell'Organismo di Vigilanza

In ottemperanza a quanto stabilito dal Decreto, il Consiglio di gestione dello Schema volontario ha affidato le funzioni dell'Organismo di Vigilanza a un Organismo collegiale costituito *ad hoc*.

Con la medesima delibera, il Consiglio di gestione ha fissato il compenso annuo spettante a tale organo per l'incarico assegnatogli. Ai componenti dell'Organismo di Vigilanza compete il rimborso delle spese vive e documentate sostenute nell'espletamento dell'incarico.

L'Organismo di Vigilanza può nominare il Presidente.

L'Organismo di Vigilanza assume la carica dal momento in cui tutti i componenti accettano mediante espressa dichiarazione scritta la nomina.

L'Organismo di Vigilanza può disciplinare lo svolgimento della propria attività (calendarizzazione dell'attività, verbalizzazione delle riunioni, disciplina dei flussi informativi dalle strutture aziendali all'Organismo, ecc.) mediante apposito regolamento.

L'Organismo di Vigilanza può nominare un Segretario anche esterno all'Organismo stesso.

---

<sup>4</sup> Cfr. Linee Guida emanate dall'ABI e relative Circolari che affrontano il tema dei requisiti dei componenti dell'OdV, nonché le Linee Guida Confindustria.

### 4.3 La durata dell'incarico, i requisiti, le cause di ineleggibilità, la decadenza, la sospensione e la sostituzione dei componenti dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza resta in carica per la durata indicata nell'atto di nomina e può essere rinnovato.

I componenti dell'Organismo sono scelti tra soggetti con competenze giuridico-economiche, nell'ambito del sistema dei controlli interni e dotati di adeguata professionalità per titoli di studio ed esperienza professionale maturata (a titolo meramente esemplificativo, tale requisito si considera integrato con il possesso di laurea in materie giuridiche od economiche e con l'esercizio di pratica in tali materie per un periodo non inferiore a cinque anni).

I componenti dell'Organismo di Vigilanza devono essere in possesso perlomeno dei seguenti requisiti:

a) capacità di svolgere l'incarico, vale a dire non essere interdetti, inabilitati, falliti, condannati a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi;

b) onorabilità, vale a dire:

- godere il pieno esercizio dei diritti civili, essere di condotta specchiatissima ed illibata, non aver riportato condanne, anche non passate in giudicato, o pene accessorie per uno dei Reati,
- non essere coinvolto in un processo penale avente a oggetto la commissione di uno dei reati previsti dal Decreto;
- non essere coinvolto in un procedimento, penale o civile, connesso a un'omessa o insufficiente vigilanza, anche colposa di cui al d.lgs. n. 231 del 2001;
- non essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
  - a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
  - alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
  - alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
  - alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un qualunque delitto non colposo;
  - per un reato che importi e abbia importato la condanna a una pena da cui derivi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- non essere stati sottoposti con provvedimento definitivo alle misure di

prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale previste dalle disposizioni di legge contro la mafia;

- non essere incorsi nelle sanzioni amministrative accessorie della perdita temporanea dei requisiti di onorabilità e dell'incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo, previste dall'art. 187 quater decreto legislativo n. 58/1998.

c) indipendenza dalla gestione dello Schema

I candidati alla carica di componenti dell'Organismo di Vigilanza sono tenuti a presentare una dichiarazione sostitutiva di notorietà in merito al non ricorrere di alcuna delle condizioni indicate dal presente Paragrafo, impegnandosi espressamente a comunicare eventuali variazioni rispetto al contenuto di tali dichiarazioni.

Fermo restando quanto previsto dal periodo precedente, la ricorrenza e la permanenza dei requisiti per ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza verranno accertate dal Consiglio di gestione in sede di nomina e possono essere verificate dal medesimo organo nel periodo in cui il componente dell'Organismo di Vigilanza rimane in carica, se si verificano eventi sopravvenuti tali da incidere sul possesso dei requisiti medesimi.

#### 4.4 Le funzioni, i compiti e i poteri dell'Organismo di Vigilanza

In conformità alle indicazioni fornite dal Decreto e dalle Linee Guida, la funzione dell'Organismo di Vigilanza consiste, in generale, nel:

- vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello;
- curarne l'aggiornamento.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza è chiamato a svolgere le seguenti attività:

- a) promozione di iniziative volte alla diffusione nel contesto aziendale della conoscenza e della comprensione del Modello;
- b) vigilanza sull'osservanza del Modello da parte dell'Ente;
- c) vigilanza sulla validità, efficacia e adeguatezza del Modello, con particolare riferimento ai comportamenti riscontrati nel contesto dell'Ente. In relazione a ciò, l'OdV rileva gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dalle attività di verifica, dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni;
- d) cura dell'aggiornamento del Modello nell'ipotesi in cui si renda necessario e/o opportuno, in relazione alle mutate condizioni dell'Ente e/o legislative.

Nell'ambito delle attività di cui sopra, l'Organismo di Vigilanza, tenuto conto delle previsioni sui flussi informativi di cui al presente Modello, provvede ai seguenti adempimenti:

- a) raccoglie, elabora, conserva e aggiorna ogni informazione ricevuta o acquisita rilevante ai fini della verifica dell'osservanza del Modello;
- b) verifica periodicamente le Aree a Rischio Reato/operazioni a rischio individuate nel Modello; redige verbali - conservati in un apposito libro - all'esito di ogni attività

- ispettiva, informativa e propositiva;
- c) presenta al Consiglio di gestione proposte di aggiornamento del Modello. In particolare; l'aggiornamento riguardante aspetti formali o di minore rilievo sarà stabilito dall'Organismo; gli altri casi di maggiore rilevanza, verranno sottoposti alle decisioni del Consiglio, su proposta dell'OdV;
  - d) trasmette tempestivamente al Consiglio ogni significativa informazione rilevante al fine del corretto svolgimento delle funzioni proprie dell'OdV;
  - e) trasmette una relazione periodica al Consiglio in ordine alle attività svolte, alle segnalazioni ricevute e alle sanzioni disciplinari (connesse con comportamenti rilevanti ai fini di cui al Decreto) eventualmente irrogate dai soggetti competenti, ai necessari e/o opportuni interventi correttivi e migliorativi del Modello e al relativo stato di realizzazione;
  - f) propone al Consiglio l'attivazione delle procedure sanzionatorie previste dal Modello;
  - g) informa tempestivamente il Consiglio, per gli opportuni provvedimenti, in merito alle violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo all'Ente;
  - h) istituisce specifici canali informativi "dedicati", diretti a facilitare il flusso di segnalazioni e informazioni verso l'OdV;
  - i) predispose un efficace sistema di comunicazione interna per consentire la trasmissione di notizie rilevanti ai fini del Decreto, garantendo la tutela e la riservatezza del segnalante.

Ai fini dello svolgimento dell'attività e dell'espletamento degli adempimenti di cui ai paragrafi precedenti, all'Organismo di Vigilanza sono attribuiti i poteri qui di seguito indicati:

- a) accedere ad informazioni, documenti e/o dati ritenuti necessari per lo svolgimento dei compiti attribuiti all'OdV;
- b) ricorrere alla Funzione di Internal Audit o a consulenti esterni nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono responsabili in caso di comportamento doloso, negligente e/o imperito dei componenti stessi che abbia dato luogo ad omesso controllo sull'attuazione, sul rispetto e sull'aggiornamento del Modello, in relazione agli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dalle attività di verifica, dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni.

Ai fini di un più efficace espletamento dei compiti e delle funzioni attribuiti all'Organismo di Vigilanza, quest'ultimo può decidere di delegare uno o più specifici adempimenti a singoli componenti. In ogni caso, anche in ordine alle funzioni delegate dall'Organismo di Vigilanza a singoli componenti dello stesso, la responsabilità derivante da tali funzioni ricade sull'Organismo di Vigilanza nel suo complesso.

## 4.5 Le risorse dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di garantire all'Organismo di Vigilanza una piena autonomia nell'espletamento delle proprie funzioni, senza limitazioni che possano conseguire da insufficienti risorse

finanziarie, è assegnato a tale Organismo di Vigilanza un budget annuo approvato dal Consiglio di gestione dello Schema, sulla base di un preventivo di spesa proposto dall'Organismo di Vigilanza stesso. Inoltre, previa informativa al Consiglio, l'Organismo di Vigilanza può richiedere risorse che eccedono i propri poteri di spesa, qualora l'impegno di tali risorse sia necessario per fronteggiare situazioni eccezionali e urgenti, nonché per stipulare, modificare e/o risolvere incarichi professionali a soggetti terzi in possesso delle competenze specifiche in materia, a supporto delle attività condotte.

## 4.6 I Flussi informativi dell'Organismo di Vigilanza

### 4.6.1 Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello, l'Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei Destinatari (e, ove del caso, dei Terzi) in merito ad eventi che potrebbero comportare la responsabilità dello Schema ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001.

I flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza si distinguono in informazioni di carattere generale e informazioni specifiche obbligatorie.

Nel primo caso valgono le seguenti prescrizioni:

- i Destinatari sono tenuti a segnalare all'OdV le notizie relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei reati o a pratiche non in linea con le procedure e le norme di comportamento emanate o che verranno emanate dallo Schema;
- i Terzi sono tenuti a effettuare le segnalazioni relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei reati nei limiti e secondo le modalità previste contrattualmente;
- i Terzi sono tenuti a effettuare le eventuali segnalazioni direttamente all'OdV.

Oltre alle segnalazioni relative alle violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere obbligatoriamente e tempestivamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, inerenti lo svolgimento di indagini che vedano coinvolto lo Schema o i componenti degli Organi statuari;
- le visite, le ispezioni e gli accertamenti avviati da parte degli enti competenti (a titolo meramente esemplificativo: ASL, INPS, INAIL, Guardia di Finanza, ecc.) e, relative alla loro conclusione, eventuali rilievi e sanzioni comminate;
- i contenziosi attivi e passivi in corso quando la controparte sia un ente o soggetto pubblico (o soggetto equiparato) e, alla loro conclusione, relativi esiti;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dal personale in caso di avvio di procedimento giudiziario a proprio carico;
- i rapporti eventualmente predisposti dai responsabili di altri Organi nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od

- omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza del d.lgs. n. 231 del 2001;
- le notizie relative a procedimenti disciplinari nonché a eventuali sanzioni irrogate ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati a commissione di reati o violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello;
  - le commissioni di inchiesta o relazioni/comunicazioni interne da cui emerga la responsabilità per le ipotesi di reato di cui al d.lgs. n. 231 del 2001;
  - i cambiamenti organizzativi;
  - gli aggiornamenti del sistema delle deleghe e dei poteri;
  - le operazioni particolarmente significative svolte nell'ambito delle Aree a Rischio Reato;
  - i mutamenti nelle Aree a Rischio Reato o potenzialmente a rischio;
  - la dichiarazione di veridicità e completezza delle informazioni contenute nelle comunicazioni sociali;
  - la copia dei verbali delle riunioni degli Organi per le tematiche di rilevanza per l'OdV.

Oltre a quanto sopra previsto, il Direttore Generale e/o i Responsabili di Funzione, nell'ambito dello svolgimento delle attività di propria competenza, sono tenuti a fornire tempestivamente, ogni qualvolta l'evento si verifichi, all'Organismo di Vigilanza le informazioni richieste dai relativi protocolli/procedure rilevanti ai fini del Modello.

Tutte le informazioni, generali e specifiche, devono essere fornite in forma scritta ed indirizzate al Presidente dell'Organismo di Vigilanza.

L'Ente adotta specifici canali informativi dedicati al fine di garantire la riservatezza e facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'Organismo.

Ogni informazione e segnalazione prevista nel Modello è conservata dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio informatico e/o cartaceo in conformità delle disposizioni contenute nella normativa in tema di *privacy*.

A carico dei componenti dell'Organismo di Vigilanza è posto l'obbligo assoluto e inderogabile di mantenere il segreto in merito alle attività svolte e alle informazioni dell'Ente di cui vengono a conoscenza nell'esercizio del proprio mandato, salvo quanto specificamente previsto nel presente paragrafo.

L'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute con discrezionalità e responsabilità. A tal fine può ascoltare l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione, motivando per iscritto la ragione dell'eventuale autonoma decisione a non procedere. In ogni caso, i segnalanti in buona fede saranno garantiti da qualsiasi forma di ritorsione o penalizzazione e ad essi sarà assicurata la massima riservatezza, fatti salvi gli obblighi di legge e le esigenze di tutela dell'Ente o delle persone accusate erroneamente o in malafede.

#### 4.6.1.1. Le segnalazioni di *whistleblowing*

Ferme restando le previsioni del paragrafo precedente, nel caso in cui un dipendente o un collaboratore del FITD venga, direttamente o indirettamente, a conoscenza di condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231 o di violazioni delle prescrizioni del Modello 231 dello Schema volontario e dei documenti connessi è tenuto a effettuare

una segnalazione al seguente indirizzo di posta elettronica: [segnalazioni.wb@fitd.it](mailto:segnalazioni.wb@fitd.it).

Le segnalazioni possono anche essere effettuate anche a mezzo canale postale ordinario, al Direttore Generale all'indirizzo del Fondo e ai componenti dell'OdV agli indirizzi dagli stessi resi disponibili.

In applicazione delle vigenti previsioni del Codice Etico, se la segnalazione riguarda il Direttore Generale, essa deve essere trasmessa al Presidente del Collegio sindacale, al seguente indirizzo di posta elettronica: [comoli.odvfondo@fitd.it](mailto:comoli.odvfondo@fitd.it).

La procedura delle segnalazioni è contenuta nel documento "La procedura di *whistleblowing*", disponibile nell'intranet del FITD nella sezione del "Condiviso" dedicata al Modello 231, cui si rinvia per ogni dettaglio in merito.

Le segnalazioni devono essere circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti. Esse si riferiscono a qualsiasi azione o omissione avvenuta nello svolgimento dell'attività lavorativa, che abbia un impatto sulla stessa e/o che arrechi o possa arrecare danno allo Schema volontario.

Il segnalante è tenuto a fornire elementi utili a consentire ai soggetti destinatari delle segnalazioni di verificare la fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

È assicurata la riservatezza sull'identità del segnalante e del segnalato.

Inoltre, i segnalanti sono garantiti contro qualsiasi forma - diretta o indiretta - di ritorsione o discriminazione, in applicazione delle previsioni di legge<sup>5</sup>.

Le determinazioni in ordine all'esito dell'accertamento devono essere motivate per iscritto.

#### 4.6.2 Obblighi di informazione propri dell'Organismo di Vigilanza

Premesso che la responsabilità di adottare ed efficacemente implementare il Modello permane in capo al Consiglio di gestione dello Schema, l'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'attuazione del Modello e al verificarsi di eventuali criticità.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza ha la responsabilità nei confronti del Consiglio di gestione dello Schema di:

- informare l'Organo in merito alla predisposizione del piano annuale delle attività che intende svolgere al fine di adempiere ai compiti assegnati;
- comunicare periodicamente lo stato di avanzamento del programma, unitamente alle eventuali modifiche apportate allo stesso;
- comunicare tempestivamente eventuali problematiche connesse alle attività, laddove rilevanti;

---

<sup>5</sup> Cfr. art. 6, d.lgs. 231/2001, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater.

- relazionare periodicamente in merito all'attuazione del Modello.

L'Organismo di Vigilanza sarà tenuto a relazionare periodicamente al Consiglio di gestione in merito alle proprie attività. In particolare, la relazione periodica dovrà indicare l'attività svolta nel periodo, sia in termini di controlli effettuati e degli esiti ottenuti, che in ordine alle eventuali necessità di aggiornamento del Modello.

L'Organismo potrà richiedere di essere convocato dal Consiglio di gestione per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche. Gli incontri con gli Organi cui l'Organismo di Vigilanza riferisce devono essere verbalizzati. Copia di tali verbali sarà custodita dall'Organismo di Vigilanza e dagli Organi di volta in volta coinvolti.

Fermo restando quanto sopra, l'Organismo di Vigilanza potrà, inoltre, comunicare, valutando le singole circostanze:

- i risultati dei propri accertamenti ai responsabili delle funzioni e/o dei processi qualora dalle attività emergessero aspetti suscettibili di miglioramento. In tale fattispecie sarà necessario che l'OdV ottenga dai responsabili dei processi un piano delle azioni, con relativa tempistica, per l'implementazione delle attività suscettibili di miglioramento nonché il risultato di tale implementazione;
- segnalare al Consiglio di gestione dello Schema comportamenti/azioni non in linea con il Modello al fine di:
  - acquisire dall'Organo tutti gli elementi per effettuare eventuali comunicazioni alle strutture preposte per la valutazione e l'applicazione delle sanzioni disciplinari;
  - dare indicazioni per la rimozione delle carenze onde evitare il ripetersi dell'accadimento.

## 5. Il sistema sanzionatorio per mancata osservanza del presente Modello e delle norme-disposizioni ivi richiamate

### 5.1 I principi generali

Lo Schema prende atto e dichiara che la predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme contenute nel Modello e nelle Procedure è condizione essenziale per assicurare l'effettività del Modello stesso.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello e dalle Procedure sono assunte dall'Ente in piena autonomia e indipendentemente dalla tipologia di illeciti di cui al D.lgs. n. 231 del 2001 che le violazioni in questione possano determinare.

Più precisamente, la mancata osservanza delle norme contenute nel Modello e nelle Procedure lede, infatti, di per sé sola, il rapporto di fiducia in essere con l'Ente e

comporta azioni disciplinari a prescindere dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale nei casi in cui la violazione costituisca reato. Ciò anche nel rispetto dei principi di tempestività e immediatezza della contestazione disciplinare e della irrogazione delle sanzioni, in ottemperanza alle norme di legge vigenti.

## 5.2 Il sistema sanzionatorio

I comportamenti realizzati in violazione del Modello, comprensivo di tutti i suoi allegati, nonché di tutti i protocolli/procedure dell'Ente volti a disciplinare in maggior dettaglio l'operatività nell'ambito delle Aree a rischio Reato e dei processi strumentali, da parte del personale dello Schema, sono sanzionati a termini dell'art. 6 del Decreto.

L'Ente reagirà tempestivamente alla violazione delle regole di condotta, anche nel caso in cui il comportamento non integri gli estremi del Reato ovvero non ne determini la responsabilità diretta.

Le sanzioni irrogabili sono quelle previste dal contratto nazionale del lavoro. In particolare, i provvedimenti sanzionatori nei confronti dei dipendenti possono articolarsi nelle seguenti forme: biasimo verbale, biasimo scritto, multa, sospensione dalla retribuzione e dal servizio, licenziamento disciplinare.

La sanzione disciplinare è sempre proporzionata alla gravità della violazione commessa e all'eventuale recidiva ed è irrogata nel rispetto delle regole di garanzia applicabili in base alla legge (art. 7 dello Statuto dei Lavoratori) e in base alle norme della contrattazione collettiva applicabili.

- a) Incorre nel biasimo verbale il lavoratore che commette un'infrazione di lieve entità non imputabile alla deliberata volontà di violare le prescrizioni comportamentali del Modello (ad esempio, inosservanza colposa di una delle procedure indicate nel Modello).
- b) Incorre nel biasimo scritto il lavoratore che sia recidivo rispetto ai comportamenti sopra descritti.
- c) Incorre nella sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni dieci il lavoratore che, nell'espletamento di attività connesse ai processi sensibili, violi le prescrizioni del Codice Etico o del Modello o le procedure interne indicate nel Modello, metta in pericolo l'integrità dei beni aziendali e/o esponga l'Ente a una situazione oggettiva di rischio connesso alla commissione di uno dei reati contemplati dal D. Lgs. n. 231 del 2001.
- d) Incorre nel licenziamento disciplinare il lavoratore che, nell'espletamento di attività connesse ai processi sensibili, violi le prescrizioni del Codice Etico o del Modello o le procedure interne indicate nel Modello, tenga condotte dirette in modo univoco al compimento di uno o più reati contemplati dal d.lgs. n. 231 del 2001 e rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa dello Schema, tali da determinare la concreta applicabilità a carico dello Schema di sanzioni previste dal D. Lgs. n. 231 del 2001.

Il tipo e l'entità di ciascuna sanzione sono determinati tenendo conto, tra l'altro:

- della intenzionalità della condotta o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia del lavoratore;
- del comportamento del lavoratore nel suo complesso, anche con riguardo a precedenti disciplinari, nel rispetto delle norme applicabili;
- delle mansioni affidate al lavoratore.

Se l'autore della violazione è un dirigente, lo Schema adotterà la misura ritenuta più idonea ivi compreso il licenziamento per giusta causa nel caso in cui venga meno il rapporto di fiducia con lo Schema.

Sul piano procedurale, si applica l'art. 7 della L. 20.05.1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori).

L'accertamento delle suddette infrazioni, eventualmente su segnalazione dell'Organismo di Vigilanza, la gestione dei procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni stesse restano di competenza delle Funzioni aziendali a ciò preposte e delegate.

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più componenti del Consiglio di gestione dello Schema, l'Organismo di Vigilanza informa il Consiglio di gestione dello Schema, il quale prenderà gli opportuni provvedimenti.

Nel caso di violazione delle regole da parte di partner commerciali, collaboratori o consulenti esterni, o, più in generale, di Terzi, l'Ente, a seconda della gravità della violazione:

- richiederà gli interessati al rigoroso rispetto delle disposizioni ivi previste; o
- avrà titolo, in funzione delle diverse tipologie contrattuali, di recedere dal rapporto in essere per giusta causa ovvero di risolvere il contratto per inadempimento dei soggetti poc'anzi indicati.

A tal fine, lo Schema ha previsto l'inserimento di apposite clausole nei medesimi che prevedano:

- a) l'informativa ai Terzi dell'adozione del Modello e del Codice Etico da parte dell'Ente;
- b) il diritto per lo Schema di recedere dal rapporto o risolvere il contratto, al verificarsi di comportamenti in contrasto con quanto previsto dal Decreto.

#### 5.2.1. Le sanzioni applicabili per le violazioni delle disposizioni relative al whistleblowing

In conformità a quanto previsto dall'art. 6, comma 2-bis, lett. d) del d.lg.s.231/2001, le sanzioni indicate nel paragrafo 5.2. verranno applicate, in proporzione alla gravità delle infrazioni, per le violazioni delle misure di tutela del segnalante, nonché nei confronti di chi effettua, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelano infondate.



FONDO  
INTERBANCARIO  
DI TUTELA  
DEI DEPOSITI

Schema volontario  
di intervento